



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 04/08/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2010, n. 1731

Cont. n. 1002/06/L - Regione Puglia c/ Presidente del Consiglio dei Ministri - Ricorso alla Corte Costituzionale avverso il d.lgs. n. 152 /2006 "Norme in materia ambientale". Competenze professionali avv. Fabrizio Lofoco. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con provvedimento n. 653 del 23/05/2006, la Giunta Regionale conferiva all'avv. Fabrizio Lofoco l'incarico di impugnare, avanti alla Corte Costituzionale, previa richiesta di sospensione, il decreto legislativo n. 152 del 3/04/2006 concernente "Norme in materia ambientale", relativamente agli artt. 63-64-101, comma 7-154-155-181, commi da 7 a 11- 183, comma 1-186-189, comma 3-214, commi 3 e 5.
- Con Delibera n. 740 del 6/06/2006, la Giunta integrava il precedente provvedimento incaricando il prefato legale di impugnare anche gli artt. 6-15-19-25-26-42-58-59-6364-91-101-104-121-154-155-181-183-186-189-214-281-299-300-e 306 del decreto legislativo n. 152/2006 ed ogni ulteriore disposizione ove ritenuta in contrasto con la Costituzione;
- Considerata la complessità della causa, vertente sulla questione di legittimità di numerose norme contenute nel Codice dell'Ambiente, con delibera n. 652 del 28/04/2009 la Giunta Regionale, provvedeva a rideterminare il valore della controversia da "indeterminabile", come individuato con D.G.R. n. 653/2006 ad "indeterminabile di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate".
- La controversia si è conclusa con la declaratoria parziale di illegittimità costituzionale di alcune norme del c.s. "Codice dell'Ambiente", giusta sentenze nn: 232-234-235-246-249-250-251, nonché la cessazione della materia del contendere relativamente alle istanze di costituzionalità rese non più attuali dalla modifica del testo normativo, giusta sentenza n. 225/09.
- Con nota dell'11/02/2010, corredata da relativa specifica, l'avv. Lofoco ha chiesto il pagamento delle competenze spettantigli per l'attività svolta a favore della Regione, per la somma complessiva di euro 127.711,70, proponendo la riduzione del 15% sull'imponibile, subordinando tale impegno alla celerità di pagamento;
- Con successiva nota dell'11/06/2010 il professionista, a seguito di osservazioni sollevate da questa Avvocatura, effettuata la riduzione del 15%, rimetteva altra specifica di importo, al lordo di ritenuta, di euro 106.737,69;

- A seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata (detrazione dell'acconto erogato) nel minor importo di euro 105.871,03;

- Considerato che il provvedimento di Giunta Regionale di conferimento incarico (delibera G.R. n. 653/2006) non indicava l'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto) che non venne, pertanto assunto, è necessario che la Giunta Regionale provveda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato ed alla connessa variazione di bilancio, anche alla luce della deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009 della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti;

- Alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 e S.M.I.:

- Il riconoscimento del debito per complessivi euro 105.871,03, a titolo pagamento competenze professionali, comporta variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1318 (Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) del bilancio regionale;

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 105.871,03 al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto liquidato, a favore del professionista, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1318;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni indicate in premessa:

- di riconoscere il debito nella misura di euro 105.871,03, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Fabrizio Lofoco, effettuando la variazione compensativa di bilancio descritta nella sezione "copertura finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere entro giorni dieci il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 35/2009;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002,n.289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare,entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione"Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art.42,comma 7,della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
